



Decreto Dirigenziale n. 168 del 02/05/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 8/2008 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTO DELLA FACOLTA' DI PROSEGUIRE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, LE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "NUOVE TERME COMUNALI" IN COMUNE DI ISCHIA (NA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D. D. n° 13 del 07/07/2009 fu rilasciata, fino al 31/07/2011, la concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali "Nuove Terme Comunali" in Comune di Ischia (NA) (nel seguito concessione), in favore del Comune di Ischia (NA) C. F. *00643280639* con sede in Via lasolino n° 1 (nel seguito concessionario);
- b. che con D.D. n° 123 del 07/02/2012 (B.UR.C. n° 9 del 08/02/2012) è stata dichiarata, tra l'altro "l'intervenuta cessazione della concessione denominata "Nuove Terme Comunali", e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento della concessione stessa, purché venissero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- c. che con nota del 13/02/2012, prot. 0113131 del 14/02/2012, è pervenuta istanza di trasferimento della concessione alla società Alga srl;
- d. che con nota del 15/02/2012 acquisita al prot. 0140211 del 23/02/2012, il concessionario in oggetto ha chiesto, in esecuzione del D.D. n° 123/2012, che la prosecuzione dell'attività, per il periodo di cui alla delibera di Giunta regionale n° 671 del 06/12/2012, venga svolta dalla società Alga srl, società aggiudicatrice della procedura di evidenza pubblica svolta dal Comune di Ischia;
- e. che dette istanze sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Ischia (NA) dal 30/03/2012 al 14/04/2012 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del Comune di Ischia (NA) acquisita in data 30/04/2012 prot.0328126;
- f. che successivamente, con nota pervenuta tramite fax in data 13/13/2012 ed acquisita al prot. 0209596 del 16/03/2012, il Comune di Ischia, già concessionario, precisava che l'istanza di cui al punto c) sostituiva ad ogni effetto di legge ogni altra istanza prodotta;
- g. che con nota prot. 0243534 del 29/03/2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- g. che è stato acquisito al prot. n°0113131 del 14/02/2012 il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli - Ufficio Registro delle Imprese, prot. CEW/5230/2012/CNA0239 del 08/02/2012 relativo alla società richiedente, nonché il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n° 575 e successive modifiche;
- h. che è stata acquisita al prot. n°0328129 del 30/04/2012 la polizza fidejussoria n. 81247869 della società Unipol Assicurazioni S.p.A. relativa al progetto di chiusura mineraria e del ripristino ambientale, integrata in data 02/05/2012 prot. 0333512 del 02/05/2012.

PRESO ATTO:

- a. che il sig. Fimiani Antonio, legale rappresentante della società Alga srl, è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento;
- b. che è stato nominato il direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva, nella figura del geologo Filomena Miragliuolo.

CONSIDERATO:

- a. che il Settore ha interpellato la competente Avvocatura Regionale in ordine alla prosecuzione delle attività di cui alla delibera di G.R. n°671/2011;
- b. che l'Avvocatura Regionale «**in virtù delle delibere in argomento** [NdR: nel caso in esame, D.G.R. 671/2011] **deve ritenersi accordato un titolo concessorio di carattere provvisorio**» e che pertanto ha espresso il proprio parere PP 35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012, ravvisando che la concessione provvisoria oggetto del trasferimento è comunque soggetta al rispetto di tutte le condizioni prescritte, non soltanto dalla legge regionale in materia (L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii.), ma altresì dalla richiamata delibera di G.R. n°671/2011.

RITENUTO che, per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n°10/2010.

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°671 del 06/12/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione denominata “Concessioni acque termali” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento.

VISTO il parere PP-35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione denominata “Nuove Terme Comunali”, in capo al concessionario «Comune di Ischia» per effetto della D.G.R. n°671/2012, è trasferita alla società «ALGA s.r.l.» C. F. *05043881217* con sede in Ischia (NA) alla Via Dello Stadio, 79 legalmente rappresentata dal Sig. Fimiani Antonio, nato a Torre Del Greco (NA) il 05/05/1958 C.F. FMNNTN58E05L259O;
2. l'area della concessione, estesa ha 00.27.00 circa, è quella rappresentata sulla planimetria catastale allegata;
3. la società Alga s.r.l. è tenuta:
 - 3.1. all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii., dal regolamento n° 10/2010, dalla delibera di Giunta regionale n° 671 del 6/12/2011 e dal decreto di prosecuzione D.D. n°123 del 07/02/2012;
 - 3.2. a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 3.3. a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n°13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
 - 3.4. a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n°10/2010;
4. la facoltà di cui al punto 1 è accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi;
5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
6. il presente decreto viene trasmesso:
 - 6.1. alla società Alga s.r.l., previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 - 6.2. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 6.3. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 6.4. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.5. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.6. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 6.7. al comune competente per territorio, anche per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
 - 6.8. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazza